

85

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1.01	Oggetto del Regolamento	5
Articolo 1.02	Definizioni	6
Articolo 1.03	Principi generali di gestione dei rifiuti urbani	8
Articolo 1.04	Prevenzione della produzione di rifiuti	9
Articolo 1.05	Recupero dei rifiuti	9
Articolo 1.06	Classificazione dei rifiuti	10
Articolo 1.07	Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi	10
Articolo 1.08	OPERATORI ECOLOGICI	13
Articolo 1.09	ATTIVITA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE	13
Articolo 1.10	GESTIONE DEL SERVIZIO	14
Articolo 1.11	MODALITA E FREQUENZA DELLA RACCOLTA	14
TITOLO II	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	15
Articolo 2.01	MODALITA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI	15
Articolo 2.02	Conferimenti	15
Articolo 2.03	NORME RELATIVE AI CONTENITORI	17
Articolo 2.04	Operazioni di raccolta	18
Articolo 2.05	Trasporto	18
Articolo 2.06	Norme specifiche per le raccolte differenziate	19
Articolo 2.07	Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	20
Articolo 2.08	Raccolta differenziata del vetro	21
Articolo 2.09	Raccolta differenziata della plastica e metalli	21
Articolo 2.10	Raccolta differenziata della frazione verde	22
Articolo 2.11	Raccolta differenziata della frazione organica	22
Articolo 2.12	Raccolta differenziata delle pile	23
Articolo 2.13	Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	23

Articolo 2.14	Raccolta differenziata delle siringhe	23
Articolo 2.15	Altre raccolte differenziate e conferimenti separati	24
Articolo 2.16	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	24
Articolo 2.17	MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RAEE	24
Articolo 2.18	Rifiuti inerti	25
Articolo 2.19	Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	25
Articolo 2.20	Pesata dei rifiuti urbani	26
Articolo 2.21	RACCOLTA E SMALTIMENTO	26
TITOLO III.	DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	
	26	
Articolo 3.01	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	26
Articolo 3.02	RIFIUTI DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO. CRITERI DI ASSIMILAZIONE	27
Articolo 3.03	RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE	27
Articolo 3.04	RIFIUTI DA ATTIVITÀ SANITARIE	27
TITOLO IV.	DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DEL TERRITORIO	28
Articolo 4.01	DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO OVE È ISTITUITO IL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA	28
Articolo 4.02	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	29
Articolo 4.03	PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI, DELLE CADITOIE E DELLE FONTANELLE	29
Articolo 4.04	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	29
Articolo 4.05	ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI, MATERIALI E AFFISSIONE MANIFESTI	30
Articolo 4.06	CESTINI PORTA RIFIUTI	30
Articolo 4.07	OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO	30
Articolo 4.08	PULIZIA DEI MERCATI E AREE IN CONCESSIONE OD OCCUPATE RACCOLTA DEI RIFIUTI	31
Articolo 4.09	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI	31
Articolo 4.10	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	32
Articolo 4.11	RIFIUTI PRODOTTI DALLE CASE IN AFFITTO E DAI CAMPER	32
Articolo 4.12	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TRAMITE VOLANTINAGGIO	33
Articolo 4.13	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CANTIERI	33

Articolo 4.14	ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	34
Articolo 4.15	TERRENI NON UTILIZZATI	34
Articolo 4.16	CONDUZIONE DI ANIMALI RACCOLTA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ANIMALI	35
Articolo 4.17	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	35
Articolo 4.18	Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti	36
Articolo 4.19	INTERVENTI DI EMERGENZA E RIPRISTINO AMBIENTALE	36
Articolo 4.20	PULIZIA ARENILI - SPIAGGE MARINE E AREE VERDI NORME COMPORTAMENTALI	37
Articolo 4.21	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	38
TITOLO V.	ATTIVITA' E DATI STATISTICI	39
Articolo 5.01	RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL GESTORE PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA RIFIUTI	39
Articolo 5.02	MODALITA' DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA	39
Articolo 5.03	RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	40
TITOLO VI.	SISTEMA SANZIONATORIO	41
Articolo 6.01	VIGILANZA	41
Articolo 6.02	Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni	41
Articolo 6.03	sistema sanzionatorio	41

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.01. Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, in applicazione del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., disciplina lo svolgimento dei seguenti servizi di igiene urbana nel Comune di Terracina.

In particolare:

- a) le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, gli obblighi dei produttori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento, nonché favorire il recupero di materiali da destinare al riciclo;
- b) promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando la modalità di conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi della normativa regionale in materia;
- c) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente all'asporto, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di detti rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico - sanitaria, dell'ambiente della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- d) Le modalità di identificazione dei luoghi destinati all'alloggiamento dei contenitori domestici utilizzati per la raccolta porta-porta dei rifiuti nonché della loro entità numerica, capacità volumetrica, tipologia e caratteristiche cromatiche. Le modalità di conferimento da parte dei produttori, la frequenza della raccolta;
- e) I criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di provenienza artigianale, commerciale e di servizio;
- f) Le delimitazioni dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade;
- g) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri di cui alla lettera f);
- h) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- i) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo;
- j) Il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.



Articolo 1.02 Definizioni

- 1) Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:
- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - e) RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
 - f) RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
 - g) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge e sulle rive dei fiumi;
 - h) CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
 - i) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - j) TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
 - k) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - l) GESTORE DEL SERVIZIO: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.
 - m) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - n) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

(i) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,

policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

(ii) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

A) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito

Oppure

B) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

(iii) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

A) con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

B) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

(iv) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

(v) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

p) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.

q) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

r) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

s) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

v) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada; punto di raccolta: luogo di posizionamento dei contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti da parte dei produttori;

- w) eco-centro comunale: area attrezzata nel rispetto della normativa per il conferimento diretto della cittadinanza a sostegno della raccolta differenziata; tale area è custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti;
- x) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- y) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);
- z) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,...);
- aa) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,...), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

Articolo 1.03 Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

- 1) La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
- a) costituisce attività di pubblico interesse;
 - b) deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - c) deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - (i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - (ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - (iii) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - (iv) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
 - d) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - e) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

f) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 1.04 - Prevenzione della produzione di rifiuti

- 1) Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la promozione di strumenti economici, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
 - c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
 - d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - e) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.

Articolo 1.05 - Recupero dei rifiuti

- 1) Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani la Città di Terracina si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
- 2) Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
- 3) È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 1.06 Classificazione dei rifiuti

- 1) La classificazione del presente regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2) Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
- 3) Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 1.07 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

- 1) Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 195, secondo comma, punto e), del D. Lgs. 152/2006 che fisserà i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b) rifiuti sanitari:

(i) che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n. 833;

(ii) che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;

c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

2) Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale e ss.mm.ii. di seguito riportati:

(i) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

(ii) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);

(iii) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;

(iv) cassette, pallet;

(v) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

(vi) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

(vii) paglia e prodotti di paglia;

(viii) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

(ix) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

(x) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

(xi) feltri e tessuti non tessuti;

(xii) pelle e similpelle;

(xiii) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;

(xiv) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;



(xv) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

(xvi) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia; espansi plastici e minerali, e simili;

(xvii) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

(xviii) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

(xix) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

(xx) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

(xxi) nastri abrasivi;

(xxii) cavi e materiale elettrico in genere;

(xxiii) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

(xxiv) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

(xxv) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

(xxvi) residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi;

b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:

(i) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

(ii) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

(iii) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi;

(iv) spazzatura;

(v) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

(vi) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

(vii) gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

c) ed inoltre, per entrambe le categorie:

(i) che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad

effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

(ii) Che non siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, oppure, sebbene contaminati, siano stati preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

- d) I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 30 kg/anno;
- e) cartucce esauste e toner.

Articolo 1.08 OPERATORI ECOLOGICI

- 1) Il personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale ha i seguenti obblighi:
 - a) deve indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio, nel solo orario di lavoro;
 - b) deve limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
 - c) deve tempestivamente segnalare all'Ufficio Ambiente ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza.
 - d) deve mantenere sempre la massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza.

Articolo 1.09 ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

- 1) Il Comune di Terracina svolge, attraverso il gestore del servizio, le seguenti attività in materia di igiene ambientale:
 - a) Servizio di raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani, ivi compresi i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani in base al presente Regolamento;
 - b) Servizio di raccolta e trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti;
 - c) Servizio di raccolta e trattamento/smaltimento rifiuti urbani pericolosi;
 - d) Servizio di raccolta differenziata e successivo riciclaggio nei centri di smaltimento convenzionati;
 - e) Servizio di raccolta rifiuti urbani esterni
 - f) Servizio di spazzamento e lavaggio strade e marciapiedi;
 - g) Servizio lavaggio strade

Articolo 1.10 GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di Igiene Ambientale che comprende la globalità dei servizi di raccolta e trattamento/smaltimento rifiuti e raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene effettuato, mediante apposito contratto, secondo le disposizioni di legge.
- 2) Il Gestore del Servizio è tenuto a provvedere a trasmettere i dati statistici inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio Comunale agli enti di Vigilanza e Controllo richiedenti.

Articolo 1.11 MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

- 1) Secondo quanto riportato nel calendario per la raccolta dei rifiuti, scaturito dal Contratto di Servizio tra Comune e Gestore, comunque nel rispetto della normativa Nazionale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

TITOLO II. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 2.01 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI

SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1) L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
- 2) Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
- 3) La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante il sistema porta a porta, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse.
- 4) L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

Articolo 2.02 Conferimenti

- 1) I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
- 2) Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- 3) In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 4) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

- 5) Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.
- 6) Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
- 7) I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici.
- 8) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
- 9) Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani secco-residuo:
 - a) i rifiuti differenziati;
 - b) i rifiuti pericolosi;
 - c) i rifiuti urbani ingombranti;
 - d) i rifiuti speciali non assimilati;
 - e) sostanze allo stato liquido;
 - f) materiale acceso come braci o cenere incandescente o comunque qualsiasi materiale che potrebbe provocare esplosione e/o incendio;
 - g) materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. ingombranti, inerti).
- 10) È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.
- 11) È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
- 12) La collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dal Gestore del Servizio, i materiali in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti. Tutte le indicazioni sulle modalità di conferimento e sugli obblighi che devono essere rispettati dagli utenti del servizio di raccolta differenziata e/o prelievo porta a porta sono disposte nel calendario che scaturisce dal contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Terracina e la Società che Gestisce il Servizio.
- 13) Per quanto attiene i contenitori stradali atti a ricevere alcune tipologie di rifiuti si dispone che :
 - a) Pile: dovranno essere inserite solamente batterie e accumulatori ad uso domestico avendo cura di eliminare imballaggi vari;
 - b) Medicinali: i contenitori di raccolta si trovano presso tutte le farmacie; si dovranno eliminare le confezioni esterne e le relative informazioni mediche per ottimizzare lo spazio del contenitore, avendo cura inoltre di non danneggiare i contenitori in vetro.

c) Indumenti usati: non possono essere inseriti liberi nei contenitori

14) I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori domestici e fuori della propria abitazione nei giorni e orari stabiliti dal contratto d'appalto e/o in alternativa all'Ecocentro Comunale.

Articolo 2.03 NORME RELATIVE AI CONTENITORI

- 1) I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono in dotazione all'utenza civile e commerciale e vanno collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'utente, nel rispetto delle disposizioni del calendario per la raccolta dei rifiuti.
- 2) Sarà cura dell'ente Gestore del Servizio rimuovere i rifiuti negli orari stabiliti in accordo con il Comune e immediatamente dopo l'utente dovrà recuperare il contenitore vuoto.
- 3) I contenitori, di proprietà del Comune, sono quindi in dotazione ai privati e alle attività commerciali, questi sono responsabile del danneggiamento.
- 4) E' fatto obbligo al fine di ottimizzare le operazioni da parte dei mezzi del Gestore, che i contenitori dati in dotazione dovranno essere posizionati negli spazi immediatamente adiacenti alla propria abitazione (a fianco alla porta di casa) e/o attività commerciale. Per quanto premesso é pertanto vietato depositare i contenitori, o i rifiuti in sacchetti, distante dalla proprietà e/o attività commerciale. È inoltre fatto obbligo, per una questione di decoro urbano, rispettare gli orari per il conferimento dei rifiuti stabiliti nel calendario per la raccolta differenziata.
- 5) Per le zone della raccolta stradale, l' area di collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.
- 6) Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
- 7) I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
- 8) È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9) È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
- 10) In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.
- 11) Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio

della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

- 12) Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

Articolo 2.04 Operazioni di raccolta

- 1) La raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
- 2) Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
- 3) La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
- 4) È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 2.05 Trasporto

- 1) Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.
- 2) I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - a) all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
 - b) alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
- 3) Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b) il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
- 4) Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite.

Articolo 2.06 Norme specifiche per le raccolte differenziate

- 1) Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
- 2) Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
- 3) Le raccolte domiciliari dette anche "porta a porta" sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
- 4) Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.
- 5) Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
- 6) Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
- 7) L'Amministrazione Comunale promuove la realizzazione di Ecocentri o di Stazioni di conferimento dei materiali, anche mobili. Gli Ecocentri hanno la finalità, oltre al conferimento dei materiali, anche di una forte azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:
 - a) la realizzazione di materiale informativo;
 - b) la costituzione di momenti di socializzazione come mostre, feste, incontri ed educazione ambientale con le scuole, conferenze e dibattiti, il mercatino dell'usato, ecc;
 - c) l'utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.
- 8) Agli Ecocentri e alle Stazioni di conferimento devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che



possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:

- a) oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
 - b) vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
 - c) prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
 - d) lampade al neon, alogene, fluorescenti;
 - e) batterie e pile;
 - f) piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
 - g) rifiuti elettronici ed elettrodomestici;
 - h) accessori per l'informatica.
- 9) A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2-07 Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

- 1) La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso l'Ecocentro e la Stazione di conferimento.
- 2) La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune aree, avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.
- 3) I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.
- 4) Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.
- 5) Per quanto riguarda la raccolta domiciliare:
 - a) per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più

opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;

b) per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali od aziendali al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

Articolo 2.08 Raccolta differenziata del vetro

- 1) La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente con sistemi di raccolta domiciliare, nonché attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale.
- 2) Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
- 3) I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.
- 4) È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
- 5) Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 2.09 Raccolta differenziata della plastica e metalli

- 1) La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metalli purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con sistemi di raccolta domiciliare in orari e modalità predefiniti e con contenitori stradali, oltre che presso l'Ecocentro e la Stazione di conferimento.
- 2) La raccolta differenziata della plastica avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.
- 3) Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.
- 4) I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.
- 5) È vietato conferire le relative bottiglie di plastica e alluminio vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.
- 6) Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.



Articolo 2.10 Raccolta differenziata della frazione verde

- 1) È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento, successivamente alle operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.
- 2) La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. Ecocentro e/o Stazione di conferimento);
 - b) ritiro su chiamata (appuntamento).
- 3) È prevista la fornitura alle utenze familiari che ne facciano richiesta di un sacco, riutilizzabile, o di un contenitore carrellato, di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.
- 4) La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
- 5) In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
- 6) La frazione verde non può, comunque, essere bruciata.

Articolo 2.11 Raccolta differenziata della frazione organica

- 1) Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
- 2) Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - a) frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - b) frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - c) frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - d) frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - e) frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva.
- 3) Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
- 4) La raccolta stradale da utenze domestiche è effettuata con contenitori stradali in prossimità delle utenze. La raccolta domiciliare è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali o l'assegnazione di contenitori

specifici per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine.

- 5) La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
- 6) È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Articolo 2.12 - Raccolta differenziata delle pile

- 1) Le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
- 2) Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
- 3) I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 2.13 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

- 1) Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
- 2) In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
- 3) I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 2.14 - Raccolta differenziata delle siringhe

- 1) Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
- 2) Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di



aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

- 3) Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

Articolo 2.15 Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

- 1) Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
- 2) Oltre ai conferimenti presso l'Ecocentro e la Stazione di conferimento, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di pannolini.
- 3) Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
- 4) In generale è vietato abbandonare rifiuti su aree pubbliche o private su tutto il territorio comunale ed in particolare nei bordi strada nelle cunette e nelle piazzole stradali

Articolo 2.16 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1) I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, piazze aree pubbliche o private a uso pubblico.
- 2) Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal Gestore del Servizio e comunque i rifiuti dovranno essere conferiti presso l'Ecocentro comunale.
- 3) Su richiesta dell'interessato, il Gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti, previa prenotazione al Numero Verde attivato appositamente dal Gestore, al domicilio dell'Utente tramite apposito servizio.
- 4) Il servizio di raccolta e smaltimento/recupero dei rifiuti ingombranti è riservato esclusivamente alle utenze domestiche

Articolo 2.17 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RAEE

- 1) I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche denominati RAEE sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) Grandi elettrodomestici
 - b) Piccoli elettrodomestici
 - c) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - d) Apparecchiature di consumo

- e) Apparecchiature di illuminazione
 - f) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione)
 - g) Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 - h) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 - i) Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - j) Distributori automatici
- 2) Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti devono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'Ecocentro Comunale. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura dell'impianto.
- 3) E' vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'area, e comunque in qualsiasi area pubblica in corrispondenza di strade, marciapiedi, piazzole stradali e aree di attesa e fermate trasporto pubblico. Su richiesta specifica dell'Utente, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio, previa prenotazione al Numero Verde attivato appositamente dal Gestore, in questo caso la sera prima del giorno prenotato per il ritiro, sarà possibile posizionare l'ingombrante nel marciapiede fuori dalla porta di casa nello spazio immediatamente attiguo al muro di proprietà.

Articolo 2.18. Rifiuti inerti

- 1) È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 2) Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati negli Ecocentri o nelle Stazioni di conferimento.

Articolo 2.19. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

- 1) I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
- 2) I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento sono smaltiti in discariche per rifiuti urbani o impianti di recupero (piombo e zinco)
- 3) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli



utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" in base alla normativa vigente.

- 4) Per quanto riguarda gli altri rifiuti assimilati agli urbani prodotti nell'area cimiteriali, questi seguono le stesse modalità di differenziazione dal presente Regolamento, il ritiro dei rifiuti verrà eseguito dall'ente Gestore nel rispetto del calendario per la raccolta differenziata di quella zona.

Articolo 2.20 Pesata dei rifiuti urbani

- 1) La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
- 2) L'Amministrazione Comunale ed il gestore del servizio provvedono ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nelle varie zone comunali, nonché per tipo di utenza (domestica e non domestica).

Articolo 2.21 RACCOLTA E SMALTIMENTO

- 1) Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestore dei rifiuti con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 2) I veicoli speciali autorizzati devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti sul territorio
- 3) Lo smaltimento/trattamento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto attiene il conferimento all'Ecocentro comunale effettuato da cittadini direttamente con trasporto su mezzo proprio si richiama a tal proposito l'art. 193 "Trasporto dei rifiuti" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

TITOLO III. DISPOSIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 3.01 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

- 1) I rifiuti dichiarati "speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani", seguono il medesimo percorso dei rifiuti urbani attraverso il normale circuito di raccolta istituito dal Comune.

Articolo 3.02 RIFIUTI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO. CRITERI DI ASSIMILAZIONE

- 1) L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizio interviene quando i rifiuti prodotti appartengano a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27/7/84 e successive modifiche ed integrazioni nelle more dell'approvazione del D.M. relativo alla determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'Articolo 18, c. 2, lettera d) del D.Lgs. n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 3.03 RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

- 1) I rifiuti prodotti nell'esercizio della attività agricola, anche se compresi nell'art 1.07 del presente Regolamento, per disposizioni normative del settore, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e quindi sono esclusi dal regime di riferimento.
- 2) I rifiuti provenienti da aziende agrituristiche (che svolgono attività didattica, e/o che effettuano servizi di alloggio, di ristorazione, di vendita di prodotti agricoli sia in forma disgiunta fra loro sia in forma congiunta) sono considerati assimilati a tutti gli effetti, al regime dei rifiuti urbani

Articolo 3.04 RIFIUTI DA ATTIVITA' SANITARIE

- 1) I rifiuti urbani provenienti da attività sanitarie appartengono a categorie merceologiche riconducibili all'elenco del D.P.R. 15.07.2003 n. 254. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti con le modalità previste dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.



TITOLO IV. DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 4.01 DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO OVE È ISTITUITO IL SERVIZIO DI PULIZIA URBANA

- 1) Il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni, viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale, in modo da comprendere:
 - a) le strade e piazze, compresi marciapiedi, classificate di livello comunale nonché ogni nuova strada o piazza comunale;
 - b) le strade vicinali comunali e di uso pubblico;
 - c) i tratti urbani di strade provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché abbiano le seguenti caratteristiche/requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - e) spiagge non date in concessione;
 - f) aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
- 2) Il gestore del servizio organizza servizi di:
 - a) lavaggio e pulizia stradale, pulizia delle fontane;
 - b) diserbo stradale, prediligendo l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale;
 - c) sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - d) pulizia degli arenili;
 - e) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - f) rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.
- 3) Spetta al gestore del servizio la definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
- 4) Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio provvede ad adottare le

misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

Articolo 4.02 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

- 1) Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.
- 2) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, al fine da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rientrare entro i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione disporrà con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.
- 3) La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto d'appalto. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il gestore. Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata e vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale (fissa o mobile). È vietata inoltre la sosta nelle aree interessate dai mercati e altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

Articolo 4.03 PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI DELLE CADITOIE E DELLE FONTANELLE

- 1) E' vietato gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie e nelle vasche delle fontanelle.
- 2) Il Gestore del Servizio di spazzamento è tenuto ,se previsto dal contratto di appalto:
 - a) a provvedere alla pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane;
 - b) a mantenere pulite e periodicamente a disinfettare le vasche delle fontane e fontanelle pubbliche, avendo cura che non venga ostacolato lo scarico dell'acqua.

Articolo 4.04 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

- 1) I gestori delle aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, paninoteche, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e delle aree in concessione ad uso parcheggio, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti da parte del Gestore del Servizio nella rispettiva Via o Piazza.
- 2) Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, concessioni demaniali balneari risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
- 3) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura l'area di cui sopra e quella limitrofa, dovrà risultare perfettamente pulita.

Articolo 4.05 ATTIVITA DI CARICO E SCARICO DI MERCI MATERIALI E AFFISSIONE MANIFESTI

- 1) Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, nonché all'affissione di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 4.06 CESTINI PORTA RIFIUTI

- 1) Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione garantisce la presenza nel territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna a cura del Gestore concessionario per l'appalto per la raccolta dei rifiuti.
- 2) Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi, e ancor meno a terra, non devono essere conferiti altre tipologie di rifiuti (le classiche buste di immondizia) e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi, è vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura. In essi dovranno essere conferiti i rifiuti minuti che molte volte vengono gettati a terra ad esempio gomme americane, cicche di sigarette, compresi i loro involucri.
- 3) I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.
- 4) I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 5) Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il gestore del servizio.

Articolo 4.07 OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

- 1) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri. Tale obbligo è esteso anche a quelle attività (quali bar, pizzerie, pub) la cui vendita di beni determina sporcizia da parte dei consumatori finali nei dintorni dell'attività stessa.
- 2) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

- 3) I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai comma 1 e 2 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore.
- 4) I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.
- 5) È fatto obbligo a tutti i proprietari di case o terreni, che hanno cespugli, fioriture o alberi che si affacciano sul marciapiede, di provvedere alla potatura in modo tale che restino all'interno del perimetro di proprietà. La necessità è quella di evitare che vengano sporcati o che venga limitato il transito su marciapiedi e strade
- 6) La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, può essere conferita direttamente all'Ecocentro Comunale, o, in alternativa rimossa dalla ditta che gestisce il servizio, previa prenotazione.
- 7) Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Articolo 4.08 PULIZIA DEI MERCATI E AREE IN CONCESSIONE OD OCCUPATE RACCOLTA DEI RIFIUTI

- 1) Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
- 2) I concessionari o occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posti di vendita, provvedendo allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività da conferirsi in appositi contenitori ricercando il più alto grado di raccolta differenziata compatibile.
- 3) Gli esercenti devono sgomberare da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 60 minuti dalla cessazione dell'attività di vendita, salvo specifica autorizzazione dei competenti Uffici Comunali.
- 4) Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.
- 5) Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 4.09 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1) Le aree occupate da luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, devono essere mantenute pulite dagli occupanti durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.
- 2) Gli occupanti hanno l'obbligo di:
 - a) provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree occupate;
 - b) qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.



- c) conferire, i rifiuti prodotti, o raccolti nell'area occupata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani
- 3) Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
- 4) Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 4.10 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

- 1) Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:
- a) a far pervenire al Gestore del Servizio di raccolta almeno 10 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni, il programma delle iniziative corredato dall'autorizzazione rilasciata e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
 - b) a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo in appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato
 - c) a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata, all'Ecocentro Comunale, nel rispetto della differenziazione;
- 2) Laddove l'Ecocentro Comunale non fosse ancora attivo, sarà compito del Gestore provvedere al ritiro dei rifiuti previa prenotazione;
- 3) Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.
- 4) Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il Gestore del Servizio di spazzamento è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

Articolo 4.11 RIFIUTI PRODOTTI DALLE CASE IN AFFITTO E DAL CAMPER

- 1) I proprietari delle strutture oggetto di affitto stagionale o durante parte dell'anno o comunque nel caso in cui non viene modificata l'iscrizione a ruolo nonostante la produzione dei rifiuti non sia ad opera del proprietario, vengono ritenuti responsabili della corretta differenziazione dei rifiuti prodotti dagli inquilini.
- 2) I rifiuti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani. Fermo restando il divieto, nel territorio comunale, di stazionamento per i camper al di fuori delle aree di sosta autorizzate, i rifiuti prodotti dai camperisti devono essere conferiti, nelle aree di Sosta Camper o in alternativa se si trovano in transito nel territorio, all'Ecocentro Comunale.
- 3) È ribadito il divieto, anche per i camper, di conferire le buste di immondizia nei cestini gettacarte.

- 4) Laddove l'Ecocentro Comunale non fosse ancora attivo, sarà compito del Gestore provvedere al ritiro dei rifiuti previa prenotazione;

Articolo 4.12 ATTIVITA' DI PROMOZIONE TRAMITE VOLANTINAGGIO

- 1) Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta, e la collocazione al di fuori delle proprietà private. E' consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano e/o inserimento completo nella cassetta della posta. È vietato introdurre volantini nelle cassette della posta dove è espressamente evidente la volontà di non ricevere volantini (ex scritta no volantini o simile) e là dove è lampante il fatto che non vengono ritirati (là dove ci sono quelli vecchi dentro la cassetta).
- 2) Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
- 3) È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
- 4) Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni al comma precedente saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo 4.13 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CANTIERI

- 1) Chi effettua attività relative alla nuova costruzione, alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, alla ristrutturazione, al restauro o risanamento conservativo, alla demolizione di fabbricati, o qualunque attività edilizia che comporti l'occupazione temporanea con area di cantiere, di aree pubbliche o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere quotidianamente ed a restituire al termine dell'occupazione l'area pulita e priva di rifiuti di qualsiasi tipo; il tutto in ottemperanza alle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di occupazione temporanea del suolo pubblico.
- 2) Le aree interessate da interventi di manomissione di suolo pubblico dovranno essere ripristinate a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di manomissione del suolo pubblico, sentiti gli altri enti interessati.
- 3) I rifiuti derivanti dalle suddette attività devono essere completamente recuperati e/o smaltiti ai sensi della normativa vigente. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto attraverso la presentazione di copia dei formulari di conferimento.
- 4) I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo e/o in alternativa per piccole quantità (30 Kg/annuo) presso l'Ecocentro Comunale.
- 5) Laddove l'Ecocentro Comunale non fosse ancora attivo, sarà compito del Gestore provvedere al ritiro dei rifiuti previa prenotazione

Articolo 4.14 ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

- 1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone
- 2) Il gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.
- 3) Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
- 4) Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- 5) Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
- 6) Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
- 7) In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
- 8) Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
- 9) Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
- 10) Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.

Articolo 4.15 TERRENI NON UTILIZZATI

- 1) I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 4.16 CONDUZIONE DI ANIMALI RACCOLTA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ANIMALI

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico (ove esplicitamente previsto l'accesso ai cani, oppure salvo divieto di accesso ai cani con sanzione per i trasgressori), o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori speciali, ove collocati a cura dell'Amministrazione.
- 2) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 3) Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1) e 2) è tenuto al ripristino del sito.
- 4) In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.
- 5) L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonati sulle strade e aree pubbliche o private soggette a uso pubblico.
- 6) Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi di cui al comma precedente.
- 7) I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti e dal Regolamento stesso.
- 8) Per quanto riguarda il possesso dei cani nelle abitazioni è fatto obbligo ai padroni degli animali il corretto mantenimento del posto in cui alloggiavano ed è fatto salvo il diritto dei confinanti a non avere alcuna conseguenza (in termine di odori e rumori) a causa della scorretta gestione degli animali per la quale sarà prevista adeguata sanzione
- 9) Gli obblighi e i divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida
- 10) Il gestore del servizio provvede, se richiesto, alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico
- 11) Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese.

Articolo 4.17 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

- 1) È vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di

autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e nantanti da diporto; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

- 2) I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative.
- 3) Le parti di veicoli scartati dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta ne devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
- 4) I cittadini che provvedono autonomamente alla sostituzione di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc) sono tenuti a conferirli presso l'Ecocentro comunale ed a non disperderli nell'ambiente.

Articolo 4.18 Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

- 1) Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
- 2) In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 4.19 INTERVENTI DI EMERGENZA E RIPRISTINO AMBIENTALE

- 1) I proprietari, gli amministratori, i conduttori e coloro che ne hanno effettiva disponibilità devono mantenere puliti, in buono stato di decoro e conservare costantemente liberi da erbacce e rifiuti di qualsiasi tipo, anche se abbandonati da terzi:
 - a) i luoghi di uso comune dei fabbricati;
 - b) le aree scoperte, sia recintate che non recintate;
 - c) i terreni non edificati, sia recintati che non recintati;
 - d) i corsi d'acqua artificiali.
- 2) Per evitare l'inquinamento e l'impaludamento, i proprietari o coloro che ne hanno la disponibilità devono dotare delle opere necessarie (ad es. recinzioni, canali di scolo, ecc.) curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza:
 - a) i terreni non edificati qualunque ne sia l'uso e la destinazione;
 - b) le aree scoperte;
 - c) i corsi d'acqua artificiali.
- 3) Chiunque causi lo sversamento su strade o aree pubbliche o ad uso pubblico, di sostanze o materiali di qualsiasi

natura, deve immediatamente provvedere alla rimozione, recupero e smaltimento di quanto sversato nel rispetto della normativa vigente.

- 4) In caso di inadempienza a quanto indicato nei precedenti primo, secondo o terzo comma, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, previa fissazione di un termine per provvedere, dispone con ordinanza, in danno dei soggetti obbligati:
 - a) lo sgombero e smaltimento o recupero nel rispetto della normativa vigente, dei depositi e scarichi incontrollati di rifiuti e materiali giacenti su aree pubbliche o private;
 - b) l'esecuzione delle opere ritenute necessarie.
- 5) Entro i termini fissati nell'ordinanza prevista dal precedente quarto comma, i soggetti obbligati devono inviare al Comune una dichiarazione che attesti:
 - a) in quale modo i rifiuti e materiali sgomberati sono stati smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente;
 - b) le quantità dei rifiuti e materiali smaltiti o recuperati.
- 6) La documentazione comprovante quanto dichiarato al Comune deve essere conservata per eventuali controlli, come previsto dalla normativa vigente.
- 7) nel caso di inottemperanza al provvedimento ordinario, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
- 8) nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area

Articolo 4.20 PULIZIA ARENILI - SPIAGGE MARINE E AREE VERDI - NORME COMPORTAMENTALI

- 1) L'Amministrazione Comunale garantisce lo svolgimento del servizio di pulizia degli arenili e delle spiagge marine (inteso nelle diverse fasi di raccolta, spazzamento, conferimento e trasporto rifiuti, del litorale nel territorio comunale) escludendo le aree pubbliche affidate in concessione e le pertinenze militari.
- 2) Durante la stagione estiva potranno essere posizionati sugli arenili adeguati contenitori portarifiuti, a congrua distanza l'uno dall'altro e a disposizione degli utenti delle spiagge.
- 3) L'Amministrazione Comunale garantirà il ritiro dei rifiuti con adeguata frequenza garantendo la pulizia dei contenitori.
- 4) È tassativamente vietato fare banchetti in spiaggia, unire più ombrelloni formando una sorta di tenda e portare o comunque usare pietre o altri materiali solidi per qualsiasi uso o per ancorare l'ombrellone.
- 5) È tassativamente vietato utilizzare i contenitori, per il conferimento dei rifiuti nelle spiagge, per scopi diversi da quelli previsti che sono esclusivamente quelli di contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti dell'arenile pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti (le classiche buste di immondezza).



- 6) È tassativamente vietato buttare in spiaggia o in acqua le cicche delle sigarette che devono essere conferite esclusivamente nelle zone di raccolta rifiuti.
- 7) È tassativamente vietato incendiare i rifiuti e comunque appiccare fuochi negli arenili, arrecare danno ai contenitori portarifiuti e intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione.
- 8) È tassativamente vietato lasciare rifiuti di qualsiasi genere, bottiglie di vetro o plastica cartacce cicche di sigaretta etc etc, nelle aree verdi comunali.

Articolo 4.71 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

- 1) In considerazione di quanto previsto all'art. 191 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- 2) Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO V. ATTIVITA' E DATI STATISTICI

Articolo 5.01 RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL GESTORE PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA

RIFIUTI

- 1) Il Gestore del Servizio è tenuto ad inoltrare al Comune di Terracina un resoconto sui quantitativi dei materiali raccolti, smaltiti e avviati a uno dei vari processi di recupero.

Articolo 5.02 MODALITA' DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA

- 1) Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
 - a) tipologie di rifiuti per cui sono attivate nuove raccolte differenziate
 - b) finalità e modalità di effettuazione dei servizi
 - c) destinazioni delle frazioni recuperate
 - d) obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire mediante:

- a) cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta
 - b) comunicati stampa;
 - c) volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
 - d) campagne di sensibilizzazione rivolta ai cittadini;
 - e) iniziative di educazione ambientale da programmare con gli istituti scolastici presenti sul territorio;
 - f) altre forme di diffusione di materiale informativo;
 - g) istituzione di un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico;
 - h) divulgazione dei risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
- 2) Il gestore dovrà predisporre una bozza della carta del servizio stessa da sottoporre all'approvazione dell'organo esecutivo dell'Amministrazione.
 - 3) Dal momento dell'esecutività della Carta del Servizio il gestore dovrà attenersi agli standard, ai requisiti e agli obiettivi in essa previsti.
 - 4) Dovrà essere data adeguata pubblicità agli utenti della carta dei servizi;
 - 5) L'Ente Gestore è tenuto a concordare preventivamente con l'Amministrazione e a comunicare all'utenza

interessata ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio con un preavviso minimo di 7 giorni.

Articolo 5.03 RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- 1) In accordo con il Gestore le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 6.01 VIGILANZA

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
- 2) Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3) Agli accertamenti delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statali.
- 4) Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 6.02 Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme dei vari regolamenti comunali nonché di tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili;
- 2) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti;
- 3) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio.

Articolo 6.03 Sistema sanzionatorio

DESTINATARI VIOLAZIONE	ARTICOLO	SANZIONE	
ogni cittadino	2.02	divieto depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, rifiuti pericolosi, i rifiuti elettronici,	da € 25 a € 250
		divieto depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare	da € 25 a € 250

		danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto	
		divieto depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili	da € 25 a € 250
		divieto di utilizzo di trituratori dei rifiuti atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura	da € 25 a € 250
		divieto di esporre e/o conferire rifiuti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie stabilite con appositi provvedimenti	da € 25 a € 250
ogni cittadino	da 2.06 a 2.15	divieto di conferire e smaltire le frazioni dei rifiuti per le quali è prevista la raccolta differenziata con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.	da € 25 a € 250
gestori esercizi pubblici	2.08	divieto di conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.	da € 25 a € 250
ogni cittadino	2.11	divieto di utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.	da € 25 a € 250
ogni cittadino	2.16 e 2.17	divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e RAEE su aree a uso pubblico	in base al D.Lgs. 152/2006
esecutori di lavori edili	2.18	divieto di depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.	da € 100 a € 500
ogni cittadino	4.02 e 4.08	Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata e vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale (fissa o mobile) e nelle aree interessate dai mercati e altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.	in base al Codice della Strada
ogni cittadino	4.03	divieto di gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie e nelle vasche delle fontanelle.	da € 25 a € 250
gestori esercizi pubblici, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, paninoteche e simili che usufruiscano di aree e spazi pubblici	4.04	obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando a propria cura e spese, anche adeguati contenitori	da € 25 a € 250
		obbligo di pulire l'area pubblica e quella limitrofa alla chiusura dell'attività	da € 25 a € 250
chi effettua attività di carico e scarico, trasporto merci e affissione manifesti	4.05	obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate	da € 100 a € 400
ogni cittadino	4.06	obbligo di utilizzare correttamente i cestini gettacarte	da € 25 a € 250
ogni cittadino	4.07	obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo	da € 100 a € 400

concessionari o occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti	4.08	obbligo di mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posti di vendita	da € 100 a € 400
gestori luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e simili	4.09	obbligo di provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sulle aree occupate e conferire i rifiuti prodotti, o raccolti nell'area occupata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani	da € 150 a € 500
enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico	4.10	obbligo di far pervenire al Gestore del Servizio di raccolta il programma delle iniziative corredato dall'autorizzazione rilasciata e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;	da € 25 a € 250
		obbligo di mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo in appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato	da € 25 a € 250
		obbligo di conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata all'Ecocentro Comunale nel rispetto della differenziazione	da € 25 a € 250
rifiuti prodotti dalle case in affitto e camper	4.11	i proprietari delle strutture oggetto di affitto e dei camper sono responsabili del conferimento dei rifiuti	da € 25 a € 250
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TRAMITE VOLANTINAGGIO	4.12	divieto di lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private.	da € 25 a € 250
		divieto di introdurre volantini nelle cassette della posta dove è espressamente evidente la volontà di non ricevere volantini e là dove è lampante il fatto che non vengono ritirati	da € 25 a € 250
ogni cittadino		divieto di imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.	da € 100 a € 400
esecutori di lavori edili	4.13	obbligo di mantenere quotidianamente ed a restituire al termine dell'occupazione l'area pulita e priva di rifiuti	da € 25 a € 250
imprese edili		obbligo di presentare idonea documentazione relativa l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti	da € 100 a € 500
ogni cittadino		obbligo di conferire rifiuti edili con formulari o ecocentro comunale per piccole quantità (30 Kg/annuo)	da € 25 a € 250



ogni cittadino	4.14	divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche ed a uso pubblico; nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone	da € 25 a € 250
ogni cittadino	4.15	obbligo di tenere i terreni liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi	in base al D.Lgs. 152/2006
		divieto di abbandonare rifiuti su aree pubbliche o private su tutto il territorio comunale	in base al D.Lgs. 152/2006
proprietari e/o accompagnatori di cani e animali in genere	4.16	obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere le stesse	da € 25 a € 250
proprietari di cani		obbligo di mantenere correttamente il posto in cui alloggiavano i cani e di non creare disturbo ai confinanti (in termine di odori e rumori)	da € 25 a € 250
ogni cittadino	4.17	divieto di abbandonare carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e natanti da diporto	da € 100 a € 400
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti,	4.18	obbligo di mantenere l'area pulita	da € 25 a € 250
ogni cittadino	4.19	interventi di emergenza e ripristino ambientale	da € 100 a € 500
tutte le utenze fruitrici di arenili	4.20	divieto di fare banchetti in spiaggia, unire più ombrelloni formando una sorta di tenda e portare o comunque usare pietre o altri materiali solidi per qualsiasi uso o per ancorare l'ombrellone	da € 25 a € 250
		divieto di utilizzare i contenitori, per il conferimento dei rifiuti nelle spiagge, per scopi diversi da quelli previsti	da € 25 a € 250
		divieto di buttare in spiaggia o in acqua le cicche delle sigarette	da € 25 a € 250
		divieto di incendiare i rifiuti e comunque appiccare fuochi negli arenili, arrecare danno ai contenitori portarifiuti e intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione.	da € 25 a € 250
ogni cittadino		divieto di lasciare rifiuti di qualsiasi genere, bottiglie di vetro o plastica cartacce cicche di sigaretta etc etc, nelle aree verdi comunali.	da € 25 a € 250

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.